

ALLEGATO
alla delibera di C.C. n. 3 del 21.01.2008

REGOLAMENTO COMUNALE per la COMMERCIALIZZAZIONE
dei FUNGHI FRESCHI SPONTANEI NEL TRADIZIONALE
MERCATO DEL FUNGO LOCALE.

Prot. uff. 937

Art. 1 – OGGETTO DEL MERCATO

Il mercato è destinato alla vendita al dettaglio di funghi freschi spontanei, da parte di **raccoglitori in possesso di autorizzazione comunale per la vendita e provenienti esclusivamente da Comuni compresi nell'ambito della Comunità Montana Valsangone** (in seguito abbreviato in C.M.V.S.).

Inoltre, a tutela del prodotto locale e con concessione rilasciabile annualmente, potrà essere consentita la partecipazione al mercato anche a soggetti autorizzati alla vendita dei funghi non residenti nella C.M.V.S. esclusivamente se proprietari di terreni, compresi nell'area della C.M.V.S., aventi caratteristiche che comportino l'habitat naturale per lo sviluppo di funghi spontanei.

Art. 2 – AREA DI VENDITA

L'area di vendita verrà annualmente disposta dagli organi comunali competenti, in base alle richieste di posizionamento degli autorizzati ed alle manifestazioni temporanee previste.

Il sabato mattina e i giorni delle fiere di primavera e d'autunno nelle aree individuate volta per volta.

E' vietata la commercializzazione dei funghi freschi spontanei in qualsiasi altro luogo, fatti salvi i negozi di alimentari e gli esercenti del commercio alimentare su area pubblica del mercato del sabato, in possesso di regolare autorizzazione per la vendita dei funghi rilasciata dal comune di provenienza.

Gli autorizzati ad accedere alle aree di commercializzazione sono tenuti a tenere a disposizione degli organi di vigilanza, gli originali dei seguenti documenti: l'autorizzazione, la ricevuta di versamento della tassa di plateatico per l'anno in corso e il tesserino della C.M.V.S. annualmente aggiornato.

Art. 3 – ORARIO DEL MERCATO

La vendita si svolgerà **nel periodo maggio-novembre** di ogni anno e con il seguente orario:

tutti i giorni dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,30.

Nelle domeniche durante la manifestazione denominata "Festa del Fungo" l'orario di vendita sarà il seguente:
dalle ore 8,00 alle ore 19,30 continuato.

Art. 4 – QUANTITATIVI AMMESSI

Il quantitativo massimo di vendita consentito è di kg 6 di funghi freschi della specie genere Boletus Edulis e relativo gruppo (Porcini-Bulai) e di n. 10 esemplari della specie Amanita Caesarea (Ovuli Reali) per ogni nucleo familiare di raccoglitori venditori, fatte salve le annate di eccezionale raccolta, ove può essere possibile una deroga a tale limitazione.

Le altre specie di funghi spontanei non hanno limitazione di vendita.

A completamento dell'offerta e nei periodi di raccolta locale, potrà essere affiancata alla vendita di funghi, la vendita dei seguenti **prodotti del sottobosco** e per un quantitativo massimo giornaliero per ogni nucleo familiare di raccoglitori venditori, come segue:

- di kg 3 di mirtillo;
- di kg 3 di lamponi;
- di kg 1,500 di fragole;

fatte salve le annate di eccezionale raccolta, ove può essere possibile una deroga a tale limitazione.

Gli altri prodotti del sottobosco non hanno limitazione di vendita.

Inoltre, sempre a completamento dell'offerta al consumatore, si consente ai proprietari di castagneti localizzati nell'ambito della C.M.V.S. ed autorizzati alla vendita dei funghi, di poter vendere le castagne raccolte nei propri fondi, previa autorizzazione integrativa dell'ufficio comunale. L'ufficio potrà controllare l'effettiva proprietà dei fondi di cui si è dichiarato il possesso.

Art. 5 – TUTELA DEL PRODOTTO LOCALE

I funghi freschi spontanei e gli altri prodotti del bosco di cui è consentita la vendita, devono provenire esclusivamente dalla Val Sangone, e, devono essere venduti a peso netto.

I funghi, i prodotti del sottobosco e le castagne, devono essere posti in vendita in appositi contenitori per alimenti, siano essi di legno, vimini, carta, cartoncino o plastica, prestando particolare attenzione alla presentazione del prodotto al fine di mantenere alta l'immagine del mercato.

I contenitori per i funghi non devono avere dimensioni superiori a cm 30 x 40 ed il contenuto deve essere disposto su un solo strato per una quantità massima di 2 chili di funghi freschi per contenitore.

Tutti i contenitori devono riportare in modo ben visibile il prezzo di vendita ed il peso della porzione offerta.

Non è ammessa alcuna altra formula pubblicitaria sul prodotto posto in vendita, tranne che per il prezzo ed il peso netto.

E' tassativamente vietata la vendita di esemplari sfusi (senza contenitore, prezzo, peso e certificazione micologica) del genere *Boletus Edulis* e relativo gruppo.

Art. 6 – TAVOLINO

Per la vendita, può essere utilizzato unicamente il tavolino fornito dal Comune, che garantirà immagine e uniformità.

Tale tavolino potrà essere utilizzato esclusivamente sul mercato del fungo locale di Giaveno.

Al tavolino non dovrà avere essere aggiunto nessun tipo di protezione al fine di facilitare, agli organi di vigilanza, il controllo delle quantità poste in vendita. Ogni nucleo familiare potrà ottenere un solo tavolino per la vendita di funghi e prodotti del bosco di cui all'art. 4, che sarà fornito dalla prossima stagione 2008 in comodato d'uso gratuito.

Art. 7 – CERTIFICAZIONE SANITARIA

La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte del Centro Micologico dell'A.S.L. competente per territorio.

Ciascun **contenitore venduto dovrà essere accompagnato dal relativo certificato di controllo** del Centro Micologico dell'A.S.L. o di altro micologo competente incaricato del servizio **con validità giornaliera**.

Art. 8 – VIGILANZA E SANZIONI

Gli organi di vigilanza (compresi: Guardie FIPSAS, Guardie G.E.V. della Provincia, Carabinieri in congedo ed eventuali altri organi di controllo specificatamente individuati) sono incaricati del controllo sull'applicazione del presente Regolamento e potranno a loro discrezione richiedere al micologo, in qualunque momento, di provvedere, per tutti o a campione, al controllo per ciascun venditore del peso dei funghi freschi del genere *Boletus Edulis* e relativo gruppo e/o del numero di esemplari di *Amanita Caesarea* posti in vendita, ed inoltre, potranno chiedere di essere informati sul numero dei certificati singolarmente e giornalmente rilasciati.

Gli organi di vigilanza suddetti, in caso di violazione provvederanno ad emettere le sanzioni previste per legge.

A discrezione degli organi comunali competenti, potrà essere revocata temporaneamente o definitivamente l'autorizzazione al posteggio in relazione al tipo di irregolarità commessa.

§ § § § § § § § § §